



COMUNE DI PIASCO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 / 2014

Oggetto: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventisei**, del mese di **marzo**, alle ore **20** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PONTE Roberto	Sindaco	X	
ARTUSIO Giuseppe	Consigliere	X	
PITTAVINO Luca Chiaffredo	Consigliere	X	
RICHARD Matteo	Consigliere	X	
BARBERO Fulvio	Consigliere	X	
CORRADO Luca Costanzo	Consigliere		X
RINAUDO Francesco	Consigliere	X	
GIRAUDO Luca	Consigliere	X	
RINAUDO Laura	Consigliere		X
BERGIOTTI Mauro	Consigliere	X	
BARBERIS Riccardo	Consigliere	X	
FINA Luigi	Consigliere	X	
MARINO Francesco	Consigliere	X	
Totale		11	2

Assiste il Signor **NASI Dr.ssa Chiara Angela** Segretario Comunale

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione della Responsabile del Servizio Tributi MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 ° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 16 aprile 2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 26 giugno 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione della TARES ;

TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

così come integrati e modificati dal decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
- 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
- 2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. **Il versamento della TARI** e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/97 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

“omissis”

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari e della Tasi, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e la riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a

tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

UDITI gli interventi dei consiglieri presenti:

- BERGIOTTI Mauro: a nome del gruppo di minoranza dichiaro che ci asterremo dal votare i punti all'ordine del giorno della presente seduta consiliare n. 8 (Regolamento IUC), n. 9 (piano finanziario 2014 TARI), n. 10 (piano tariffario 2014 TARI) mentre voteremo in modo contrario sui punti n. 11 (Aliquote IMU anno 2014) e n. 12 (Aliquote Servizi indivisibili TASI anno 2014) per le seguenti motivazioni: la distribuzione della pressione tributaria già operata nel corso dell'anno 2013 dall'attuale maggioranza ha penalizzato le famiglie di Piasco rispetto alle attività produttive. Riducendo ora l'aliquota IMU sulle seconde case dal 9.8 al 9.3 per mille e fissando l'aliquota TASI al 2,5 per mille, in una percentuale superiore a quella minima consentita dalla legge, si vanno nuovamente a colpire le famiglie, in quanto c'è un alleggerimento dell'IMU sulle seconde case ma un appesantimento TASI sulle prime case. Inoltre osserviamo che il Comune di Piasco ottiene nel corso di quest'anno un utile netto di circa 10.000,00 Euro, poiché l'incasso presunto TASI ammonta ad € 35.000,00 mentre il minor gettito IMU derivante dalla riduzione percentuale dell'aliquota dal 9.8 al 9.3 per mille ammonta ad € 25.000,00, utile che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione nelle scelte tributarie comunali a favore dei contribuenti. A questo punto sarebbe stato meglio non diminuire l'IMU;
- Sindaco Sig. PONTE Roberto: è un errore affermare che abbiamo gravato la pressione tributaria sulle famiglie, in particolare sulle prime case. La ripartizione della pressione tributaria TARES operata nel corso dell'anno 2013 che prevedeva una percentuale del 75% a carico delle famiglie e del 25% a carico delle attività produttive era giusta. La penalizzazione è dipesa dallo 0,30 centesimi a mq che i contribuenti di Piasco hanno dovuto versare direttamente allo Stato con gli F24. Complessivamente i piaschesi nel corso dell'anno 2014 non pagheranno di più di quanto hanno fatto nell'anno 2013;
- BARBERIS Riccardo: ammetto che la materia è molto complessa e che ho bisogno di rivolgermi per la necessaria consulenza all'Ufficio tributi comunale;

TUTTO ciò premesso;

- visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- visti i DD.Lgs. 165/2001 e 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge 27.12.2013 n. 147 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale al n. 302 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014);
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014 con il quale il termine di approvazione dei bilanci degli enti Locali e di determinazione delle tariffe è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dalla Responsabile del Servizio tributi MONGE ROFFARELLO Dott.ssa Chiara e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario MATTIO Rag. Claudio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Dato atto della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale, NASI Dr.ssa Chiara Angela, ai sensi dell'art. 97 oc. 4 lett. a) del sopraccitato Testo Unico;

Con votazione espressa palesemente per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (BERGIOTTI Mauro, BARBERIS Riccardo, FINA Luigi, MARINO Francesco), Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 7;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- 3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
- 4) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), come sopra descritto;
- 5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 6) di disporre, inoltre, che il Regolamento testè approvato venga, ai sensi dell'art. 71 co. 6 del vigente Statuto Comunale sottoposto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 gg. dopo la delibera è divenuta esecutiva, successivamente, in via permanente alla sezione: REGOLAMENTI.
- 7) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PONTE Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi .

Lì, **4/04/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e cioè

dal **4/04/2014** al **19/04/2014**,

ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NASI Dr.ssa Chiara Angela)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NASI Dr.ssa Chiara Angela)